




tax
news

 UHY Italy provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Audinet Srl, FiderConsult Srl, are all members of UHY Italy.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

A member of  International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: Incremento della percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2020 è stata innalzata al 47,1617 per cento la percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione finalizzati al contrasto del Covid-19, di cui all'art. 125 del Decreto Rilancio, D.L. n. 34/2020 (rispetto alla precedente percentuale del 15,6423 per cento fissata dal Provvedimento dell'11 settembre 2020).

1. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Come precisato dal Provvedimento in commento, ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Si tratta del credito d'imposta di cui al paragrafo 2 della nostra precedente Taxnews n. 22/2020, in cui sono indicate anche le spese ammissibili.

Si rammenta che i soggetti aventi diritto dovevano inviare la relativa comunicazione telematica entro lo scorso 7 settembre 2020, indicando: a) le spese ammissibili effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2020 e fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e, b) l'importo che prevedevano di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020 (come stabilito dal Provvedimento del 10 luglio 2020 e dalla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 20 dello stesso

10 luglio 2020).

2. La nuova misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta (teorico) in commento è fissato per legge in misura pari al 60% delle spese complessivamente risultanti dalla comunicazione presentata dal contribuente all'Agenzia delle Entrate, nei limiti delle spese effettivamente sostenute nell'anno solare 2020, con un tetto massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, in ogni caso nel rispetto del budget stanziato per l'agevolazione, inizialmente pari a 200 milioni di euro per il 2020. Pertanto, con il Provvedimento dell'11 settembre 2020, al fine di rispettare il predetto budget e tenuto conto degli importi complessivamente richiesti dai contribuenti, la percentuale di fruizione del credito d'imposta era stata fissata in misura pari al 15,6423 per cento del credito teoricamente spettante.

Successivamente, a seguito dell'incremento delle risorse disponibili per l'agevolazione (ulteriori 403 milioni di euro), in sede di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, la percentuale di fruizione del credito d'imposta è aumentata al 47,1617 per cento, come ufficializzato dal Provvedimento dello scorso 16 dicembre 2020.

3. Il concreto utilizzo del credito d'imposta anche a seguito della nuova percentuale di fruizione

Il credito d'imposta in commento, come stabilito dal Provvedimento del 10 luglio 2020, può essere utilizzato in tre diversi modi:

- a) in **compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, per pagare tributi, contributi e premi INAIL, a **partire** dal giorno lavorativo successivo, rispettivamente, alla pubblicazione del Provvedimento dell'11 settembre 2020, che stabiliva la prima percentuale di fruizione del 15,6423 per cento, e, per la differenza, dalla pubblicazione del Provvedimento del 16 dicembre 2020, che ha innalzato tale percentuale al 47,1617 per cento;
- b) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (il periodo d'imposta 2020 per i contribuenti "solari");
- c) mediante **cessione**, anche parziale, ad altri soggetti, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021, del credito d'imposta in esame (compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito). La cessione è consentita dal giorno successivo alla pubblicazione dei Provvedimenti che fissano le percentuali di effettiva fruizione del credito d'imposta (Provvedimenti dell'11 settembre e del 16 dicembre 2020).

Per fare un **esempio**, un'azienda che nel 2020 ha sostenuto spese di sanificazione pari a 50.000 euro e ha indicato nella comunicazione un credito d'imposta "teorico" di 30.000 euro (pari al 60 per cento di 50.000 euro), in base al primo provvedimento del 11 settembre 2020 aveva diritto ad un credito d'imposta di euro 4.692,69 (30.000 x 15,6423%).

Supponiamo, quindi, che la medesima impresa abbia già utilizzato tale credito in compensazione: avrebbe potuto farlo solo dal 14 settembre 2020, data, successiva all'11 settembre 2020, in cui è stata emanata la Risoluzione n. 52 dell'Agenzia delle Entrate che ha istituito il **codice tributo** "6917 denominato credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione - articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

Dallo scorso 17 dicembre (giorno successivo all'ultimo Provvedimento), una volta verificato, opportunamente, il nuovo importo del credito d'imposta spettante (nell'esempio euro 14.148,51) in base all'incrementata percentuale di fruizione elevata al 47,1617 per cento, tale contribuente potrà utilizzare in compensazione, mediante modello F24, l'ulteriore residuo credito d'imposta non ancora utilizzato, pari ad euro 9.455,82 (euro 30.000 x 47,1617% meno euro 4.692,69 già usati in compensazione).

Si evidenzia che l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta deve essere effettuato mediante modello F24 da presentare **esclusivamente** tramite i **servizi telematici** messi a disposizione **dell'Agenzia delle Entrate**, anche attraverso il proprio intermediario telematico abilitato di fiducia (si dovranno quindi usare Entratel o Fisconline, ma non è possibile presentare il modello F24 utilizzando l'home banking).

Come rammentato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/2020, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d'imposta nel quale la spesa relativa alla sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24, sia la quota ceduta. L'eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d'imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.



Visitate il nostro sito web:
<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:
info@uhyitaly.com